



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 5, 6 e 7

⁵ Si considerano nuovi i veicoli:

- a. immatricolati per la prima volta;
- b. immatricolati all'estero da non più di anno, se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o le ore di servizio non sono più di 70.

⁶ Si considerano completi i veicoli che non necessitano di completamento per soddisfare le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.

⁷ Si considerano completati i veicoli che costituiscono il risultato di diversi stadi di produzione e soddisfano le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.

Art. 30 Esame di veicoli nuovi: esame amministrativo

¹ Per le automobili ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante:

- a. un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppure

¹ RS 741.41

- b. un rapporto di perizia, basato su una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC², compilato e firmato dall'importatore.

² Per i seguenti veicoli, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica:

- a. autoveicoli leggeri nuovi e completi, escluse le automobili di cui al capoverso 1,
- b. rimorchi nuovi e completi con un peso totale fino a 3,50 t,
- c. motoveicoli nuovi e completi,
- d. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, tutti nuovi e completi.

³ L'USTRA può prevedere l'esame amministrativo per altri generi di veicoli.

Art. 30a cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ Per tutti gli altri veicoli nuovi completi o completati non rientranti nell'articolo 30, per i veicoli ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 sprovvisti di approvazione del tipo e di scheda tecnica, nonché per le automobili ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV nuove e complete sprovviste dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante:

- a. un certificato di conformità UE in formato cartaceo e un esame di identificazione:
 - 1. per le automobili ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV,
 - 2. per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;
- b. una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC³ e un controllo di funzionamento: per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;
- c. un certificato di conformità EU in formato cartaceo, una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC, un'approvazione del tipo o una scheda tecnica nonché un controllo di funzionamento: per tutti gli altri veicoli completi o completati;
- d. se non è disponibile un certificato di conformità EU in formato cartaceo né una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, un controllo di funzionamento e i seguenti documenti:
 - 1. una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento

² RS 741.51

³ RS 741.51

- in base al pertinente atto giuridico UE relativo all'approvazione generale,
2. approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale di cui all'allegato 2 o almeno equivalente alle prescrizioni svizzere,
 3. dichiarazioni di conformità riconosciute in base all'articolo 14 OATV⁴,
 4. rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 da appositi organi di controllo, elencati nell'allegato 2 OATV o riconosciuti dall'USTRA conformemente all'articolo 17 capoverso 2 OATV.

^{1bis} Se il detentore del veicolo gode di privilegi e immunità diplomatici o consolari, nel caso del capoverso 1 lettera d è sufficiente un controllo di funzionamento come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento.

³ La prova dell'equivalenza di cui al capoverso 1 lettera d numero 2 deve essere fornita dal richiedente.

Art. 30b Esame di veicoli nuovi: esame tecnico completo

Se un veicolo nuovo completo o completato è sprovvisto dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1 e non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 30a, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l'uso al quale il veicolo è destinato.

Art. 30c Esame di veicoli nuovi: esame tecnico di parti o modifiche di veicoli

Per i veicoli provvisti soltanto di una parte dei documenti di cui all'articolo 30a lettera d numeri 1–4 e per i veicoli modificati, le parti o le modifiche non esaminate devono essere oggetto di un esame tecnico completo.

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–e

¹ Per i veicoli non nuovi (art. 29 cpv. 5), la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, è fornita mediante un controllo di funzionamento nel caso in cui:

- b. sia disponibile un certificato di conformità UE in formato cartaceo;
- c. sia disponibile una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC⁵;
- d. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in

⁴ RS 741.511

⁵ RS 741.51

- base al pertinente atto giuridico UE relativo all'approvazione generale; oppure
- e. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

Art. 32 cpv. 1

¹ Per i veicoli provvisti di un'approvazione del tipo, una scheda tecnica, un certificato di conformità UE in formato cartaceo o una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC⁶, l'autorità d'immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a soggetti che ne garantiscono l'esecuzione a regola d'arte.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,